

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 19 aprile 2023, n. 94

Legge Regionale n. 28 del 29 giugno 2018 e Legge Regionale n. 2 del 7 febbraio 2020. Procedura Operativa per l'accertamento di aggressioni da predatori ai danni di animali zootecnici. Approvazione.

**IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE**

VISTI gli articoli 4 e 5 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i. "Norme in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale";

VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998 "Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture organizzative regionali";

VISTI gli artt. 4 e 16 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTA la normativa del Decreto legislativo del 14/03/2013, n. 33;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31 luglio 2015 recante "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale-MAIA";

VISTA la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché del D. Lgs.196/03 e ss.mm.ii. relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 17 maggio 2016 n. 316 con il quale sono stati individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e, nella fattispecie, per il Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e della Sport Per Tutti, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22 gennaio 2021, recante "Approvazione Modello Organizzativo MAIA 2.0";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2021, n. 1289 recante «Applicazione art.8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n.22 - Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento»;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 agosto 2021, n. 263 recante «Attuazione modello Organizzativo "MAIA 2.0" adottato con Decreto n. 22/2021 e s.m.i. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni»;

VISTO l'incarico di Direzione della Sezione Promozione della Salute e del Benessere al dott. Onofrio Mongelli conferito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 211 del 25 febbraio 2020 e confermato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 508 del 08 aprile 2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 29 novembre 2022, n. 1723 con la quale è stata affidata la direzione del Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria della Sezione Promozione della Salute e del Benessere alla dr.ssa Domenica Cinquepalmi;

Sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio coadiuvata dai referenti coordinatori della convenzione di cui alla D.D. della R 357/2021 Dott.ssa Luciana Addante e Dr. Gabriele Geruzzi, Responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue;

VISTO il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421” e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

VISTA la Legge Nazionale 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

VISTO il Regolamento Regionale 30 giugno 2009, n. 13 “*Organizzazione del Dipartimento di Prevenzione*”;

VISTA la Legge Regionale 29 giugno 2018, n. 28 “Norme in materia di prevenzione, contenimento ed indennizzo dei danni da fauna selvatica. Disposizioni in materia di smaltimento degli animali da allevamento oggetto di predazione e di tutela dell’incolumità pubblica”

VISTA la Legge Regionale 28 marzo 2019, n. 15 “Modifica della legge regionale 29 giugno 2018, n. 28 “Norme in materia di prevenzione, contenimento ed indennizzo dei danni da fauna selvatica. Disposizioni in materia di smaltimento degli animali da allevamento oggetto di predazione e di tutela dell’incolumità pubblica”;

VISTA la Legge Regionale 7 febbraio 2020, n. 7 “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione. Abrogazione della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo)”;

VISTA Determinazione del Dirigente Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali 27 maggio 2021 n. 254 L. n. 157/92, L.R. n. 59/2017 e L.R. n. 28/2018: “approvazione modulistica per il riconoscimento danni causati da fauna selvatica (cinghiale) alle colture agrarie e da fauna protetta (lupo) al patrimonio zootecnico”;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

VISTO il Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134, disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53;

VISTO il Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 135, disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l’introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53.

VISTO il Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 136, attuazione dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), e),

f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

Considerando che il controllo del randagismo e il controllo delle popolazioni sinantropiche rientrano tra le attività previste dai Livelli Essenziali di Assistenza;

Considerando che, ai fini dell'accertamento delle aggressioni subite ai danni del patrimonio zootecnico da parte di fauna selvatica o cani vaganti è necessario stabilire una procedura unica regionale per uniformare le modalità operative dei Servizi Veterinari in Regione Puglia;

Atteso Che detta procedura è soggetta a progressivi aggiornamenti in contenuti e procedure, anche in relazione ad eventuali indicazioni;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, si ritiene indispensabile uniformare le modalità operative a livello regionale, approvando le procedure operative per l'accertamento danni al patrimonio zootecnico da parte di animali predatori.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS N.196/2003

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'Atto all' Albo, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.L.gs n.196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto. Essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MS.II.

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata e/o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE

- sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
- vista la documentazione richiamata in premessa;
- ritenuto di dover provvedere in merito.

DETERMINA

- 1. Di approvare** il documento "Accertamento danni al patrimonio zootecnico da parte di animali predatori - Procedure operative" parte integrale e sostanziale del presente provvedimento (allegato A);
- 2. Di assegnare** ai Servizi Veterinari di Sanità Animale (SVET A) della Regione Puglia le attività di accertamento delle aggressioni ai danni di animali zootecnici da animali predatori;

3. **Di demandare** l'applicazione del presente provvedimento ai competenti Servizi delle Aziende Sanitarie Locali;
4. **Di notificare** alle Direzioni Strategiche delle Aziende Sanitarie Locali ed a tutti i soggetti competenti il presente provvedimento;
5. **Di dare atto che** il presente provvedimento, composto da n. 10 facciate compreso di un allegato (Allegato A), è:
 - a) direttamente esecutivo;
 - b) adottato in originale;
 - c) è redatto in forma integrale;
 - d) non è assoggettato agli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.L.gs. 14/03/2013 n. 33;
 - e) sarà pubblicato in versione integrale sul BURP, sul sito www.regione.puglia.it e sul portale regionale sanitario www.sanita.puglia.it;
 - f) sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA al Segretariato Generale della Giunta Regionale.

Il Dirigente Sezione
Promozione della Salute e del Benessere
Dr. Onofrio Mongelli

La sottoscritta attesta che il presente procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale e nella versione pubblicabile, con parti oscurate non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. ii.

Il Dirigente del Servizio
Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria
Dr.ssa Domenica Cinquepalmi



REGIONE PUGLIA
Assessorato alla
Sanità

Accertamento danni al patrimonio zootecnico da parte di animali predatori- Procedura Regionale

Allegato A alla D.D. N. 94 del 19/04/2023

Accertamento danni al patrimonio zootecnico da parte di animali predatori



Onofrio Mongelli
19.04.2023 15:59:08
GMT+01:00

Scopo e ambito di applicazione

La Legge Regionale 28 del 29 giugno 2018 prevede, all'articolo 8, comma 1 lettera c), il riconoscimento di un indennizzo per gli animali zootecnici oggetto di predazione da fauna selvatica. Con DGR N.254 del 27 maggio 2021 riguardante "L. n. 157/92, L.R. n. 59/2017 e L.R. n. 28/2018: approvazione modulistica per il riconoscimento danni causati da fauna selvatica (cinghiale) alle colture agrarie e da fauna protetta (lupo) al patrimonio zootecnico" sono stati approvati e adottati i nuovi modelli finalizzati alle richieste di indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica e da specie protetta (lupo) sull'intero territorio regionale. La Legge Regionale 2 del 7 febbraio 2020, all'articolo 4, comma 1, lettera h prevede, tra gli obblighi dei Comuni, l'erogazione degli indennizzi per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvaticati. Tali disposizioni precisano che, ai fini della liquidazione, ci sia l'accertamento da parte della ASL competente per territorio dell'evento. L'intervento del Servizio Veterinario è giustificato dall'esigenze legate alle attività di lotta al randagismo, controllo delle popolazioni sinantropiche, nonché il controllo del benessere degli animali detenuti, previste nei Livelli Essenziali di Assistenza.

Pertanto, la segnalazione di predazione è un'ipotesi di danno che deve essere verificata dal medico veterinario, il quale, in caso di riscontro di segni di aggressione sulle carcasse o sugli animali feriti, provvederà alla certificazione della predazione.

L'accertamento di una predazione è un atto medico veterinario, in quanto richiede conoscenze e competenze in capo solo a questa figura professionale, spaziando dalla sanità animale all'anatomia patologica. Lo scopo della presente procedura è quello di definire, a livello regionale le modalità di accertamento dei danni provocati da predatori sugli animali zootecnici. Infatti, in tale ambito è necessario seguire una prassi univoca e standardizzata per la redazione della perizia conclusiva utile all'erogazione dell'indennizzo da parte dei competenti organi. Ai sensi del Regolamento Regionale n. 13 del 30 giugno 2009 "Organizzazione dei Dipartimenti di Prevenzione, è compito del Servizio Veterinario di Sanità Animale (SVET A) **il controllo delle popolazioni sinantropiche e selvatiche ai fini della salute umana e dell'equilibrio fra uomo, animale e ambiente**. L'accertamento della predazione deve mirare a verificare la presenza sugli animali feriti, di lesioni che possano confermare l'aggressione da parte di fauna selvatica (lupi) o cani vaganti, e sulle carcasse, di lesioni intravitali che permettano di distinguere un evento predatorio da un episodio di necrofagia. L'esame della carcassa necessita di adeguata strumentazione e va eseguito nel rispetto delle regole sanitarie, delle norme sulla sicurezza del lavoro e delle procedure aziendali, avendo cura di utilizzare i necessari dispositivi di protezione individuale, in particolare: guanti in lattice monouso, mascherine monouso, guanti a maglia metallica. Durante l'accertamento di una predazione è indispensabile raccogliere tutte le informazioni e documentare fotograficamente tutti gli elementi ritenuti importanti per chiarire la dinamica di predazione.

Responsabilità

1. Servizi Veterinari: l'accertamento del danno al patrimonio zootecnico è in capo al Servizio Veterinario di area A delle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio. Per i capi smarriti (non indennizzabili) il Servizio Veterinario di Sanità Animale, ricevuta copia della denuncia di smarrimento presentata all'Autorità di Polizia Locale, provvede a verificare il corretto aggiornamento della Banca Dati Nazionale, che deve avvenire entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione. È compito del Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti



REGIONE PUGLIA
Assessorato alla
Sanità

Accertamento danni al patrimonio zootecnico da parte di animali predatori- Procedura Regionale

e delle Produzioni Zootecniche vigilare sul corretto smaltimento delle carcasse degli animali predati, come previsto dal Regolamento (CE) 1069/2009;

2. Operatore: è compito del detentore segnalare all'Autorità Competente l'avvenuta predazione degli animali, ai fini dell'espletamento del sopralluogo, e aggiornare direttamente, o tramite soggetto delegato, la BDN con l'evento morte. Per i capi dispersi, dopo essere risalito alle matricole, l'allevatore provvederà a presentare denuncia di smarrimento alle Autorità Polizia Locale e quindi a trasmettere copia della denuncia al Servizio Veterinario di Sanità Animale della ASL competente per territorio affinché ne controlli l'avvenuto scarico dalla BDN.

Modalità Operative

Segnalazione

L'operatore deve segnalare l'avvenuta aggressione all'AC entro 24 ore alla constatazione dell'avvenimento. Ciascun Servizio Veterinario deve predisporre una procedura che definisca le modalità di segnalazione e l'archiviazione delle notifiche e dei sopralluoghi. La notifica deve contenere il nome il cognome dell'operatore, il codice dello stabilimento, un recapito telefonico, la specie e il numero degli animali predati (quanti morti e quanti feriti), il luogo dell'aggressione e l'ora presumibile dell'aggressione, il luogo di appuntamento. L'operatore provvederà, nel caso in cui le carcasse morte sono all'aperto, a ripararle per evitare che animali necrofagi asportino parti o confondano i segni dell'aggressione. I dati suddetti saranno registrati e messi agli atti per eventuali altri adempimenti. Il Servizio Veterinario, ricevuta la chiamata o la segnalazione, pianifica l'intervento in modo da eseguirlo il più rapidamente possibile e comunque non oltre le 24-36 ore dalla notifica dell'aggressione.

Sopralluogo da parte del Servizio Veterinario

Lo SVET A effettua il sopralluogo il più tempestivamente possibile e comunque entro un massimo di 24-36 h dall'avvenuta notifica di aggressione. Nel corso del sopralluogo deve essere utilizzato il Modello 1. È importante intervistare sull'accaduto l'allevatore per acquisire elementi importanti ai fini della ricostruzione della dinamica dell'evento, senza però farsi condizionare nella valutazione del caso.

Durante il sopralluogo è importante cercare di osservare eventuali segni della presenza del predatore (*impronte, escrementi, pelo*), tenendo però in considerazione che questi elementi indicano solo che sul sito c'è stato un predatore, ma non sono necessariamente riconducibili alla predazione.

È rilevante l'osservazione di tracce di sangue, trascinalenti, segni di lotta sul sito di predazione e la presenza sulle carcasse o sugli animali feriti, di lesioni che possano confermare l'aggressione. È bene sottolineare che il semplice rinvenimento di resti di scheletro o di pelle dell'animale ritenuto predato, di norma, non consente di stabilire la vera causa della morte dell'animale.

In primo luogo durante l'esame esterno delle carcasse e degli animali feriti, è indispensabile verificare che il capo sia correttamente identificato perché solo in questo modo si può risalire a elementi fondamentali per la certificazione e per la successiva erogazione dell'indennizzo, quali: la proprietà del capo, la classe di età e l'iscrizione o meno a un Libro Genealogico.

Nel caso in cui si tratti di animali con età inferiore all'obbligo di identificazione (agnelli con meno di 6 mesi di età, vitelli con meno di 20 giorni di età), sul certificato di predazione la colonna dell'identificativo deve essere compilata inserendo la dicitura "capo sotto età". Sulla carcassa o sugli animali feriti è consigliabile iniziare l'accertamento eseguendo un accurato esame esterno, per valutare l'apparato tegumentario, l'apparato muscolo scheletrico, l'apparato genitale, orifici degli apparati respiratorio e digerente, stato delle mucose. È importante valutare la presenza di lesioni, come per esempio morsi.

È opportuno sottoporre la carcassa a scuoiamento per distinguere le lesioni intravitali da quelle postmortalì. Le lesioni intravitali sono caratterizzate da una reazione dei tessuti circostanti, che è invece assente se si tratta di lesioni postmortalì.



REGIONE PUGLIA
Assessorato alla
Sanità

Accertamento danni al patrimonio zootecnico da parte di animali predatori- Procedura Regionale

In ultimo, i risultati di eventuali analisi genetiche eseguite sulla carcassa devono sempre essere messi in relazione con i dati raccolti durante il sopralluogo e quindi possono essere di ausilio, ma non possono sostituire l'esame necroscopico effettuato dal medico veterinario.

Nel caso di un evento predatorio che ha interessato più capi, deceduti in seguito allo schiacciamento fra di loro o feriti per gli urti contro ostacoli (*recinzioni, mangiatoie, alberi, muri*), è importante accertare che almeno qualche animale presenti segni di predazione, per poter ricondurre il motivo della fuga all'azione di un canide. In caso contrario potrebbe essere stata qualsiasi causa a spaventare i capi e a spingerli a schiacciarsi fra loro o a ferirsi.

Nel caso in cui invece sia evidente che è stato messo in atto un tentativo di truffa, il caso va segnalato all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 331 CCP - Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio.

L'alterazione artificiosa dei segni di predazione sulle carcasse viene di solito eseguita con armi da taglio, quindi con oggetti che hanno margini sottili, affilati e lineari, che producono ferite dalla forma oblunga con margini netti ed estremi acuti. Queste lesioni differiscono dalle ferite da morso che hanno invece forma ovalare con margini sfrangiati e bordi arrotondati.

Inoltre, oltre alle verifiche sulla carcassa e sugli animali feriti, è necessario:

- Accertare se il sito mostra segni di lotta (vegetazione schiacciata, sangue sul terreno, ciuffi di peli sparsi, ecc.);
- Verificare e/o appurare la posizione di ritrovamento della carcassa (quindi escludere che macchie ipostatiche siano confuse con emorragie traumatiche del sottocute);
- Esaminare le condizioni del pascolo (sovrapascolamento possibilità di ingestione di piante tossiche);
- Verificare eventuali fonti di intossicazioni (uso di insetticidi, oli e batterie di macchinari abbandonati, ecc.);
- Riscontrare anomalie nella mandria/gregge (sintomi/patologie in atto);
- Effettuare i prelievi previsti per BSE e SCRAPIE (del tronco encefalico nei bovini con età superiore a 24 mesi e dell'intera testa per i gli ovi-caprini di età superiore a 18 mesi)
- Compilare la documentazione prevista.

Il MOD. 1, utilizzato per l'accertamento degli animali morti, consente l'accertamento degli animali feriti nell'apposito riquadro dove si riporteranno le relative marche auricolari.

Per quanto sopra detto, la procedura operativa si riferisce ai capi feriti o deceduti a seguito dell'aggressione. Non potendo essere garantito dal Servizio Veterinario che gli eventuali capi dispersi sono imputabili all'evento predatorio, gli animali smarriti non dovrebbero essere oggetto di indennizzo, anche se la causa, in base alle dichiarazioni fornite dall'operatore, è imputabile all'aggressione subita.

Il Servizio Veterinario deve provvedere ad informare l'allevatore dell'obbligo dello smaltimento delle carcasse ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009.

Archiviazione e trasmissione dei dati

Il responsabile di ciascun Servizio Veterinario, assicura che le informazioni relative alle segnalazioni e ai sopralluoghi siano registrate in un apposito registro, secondo procedure operative stabilite dal Servizio Veterinario stesso.

Nel caso in cui sia accertato il coinvolgimento di fauna selvatica, il Modello 1 è inviato per conoscenza alla competente Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali del Dipartimento dell'Agricoltura della Regione Puglia.

Nel caso in cui sia accertato il coinvolgimento di cani vaganti, devono essere attuati e verificati gli adempimenti inerenti alla vigilanza e alla prevenzione del randagismo.



REGIONE PUGLIA
Assessorato alla
Sanità

Accertamento danni al patrimonio zootecnico da parte di animali predatori- Procedura Regionale

Modello 1

Verbale di accertamento di danno da predatori

N. Verbale _____						
Data segnalazione _____		Data accertamento _____		Ora accertamento _____		
Codice aziendale _____		Comune _____		Località _____		
Proprietario degli animali _____						
Medico Veterinario verbalizzante _____						
Bestiame interessato	Bovini <input type="checkbox"/>	Equini <input type="checkbox"/>	Ovi-Caprini <input type="checkbox"/>	Avicoli <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>	
N° capi uccisi _____	Di cui adulti _____		Di cui giovani _____			
N° capi feriti _____	Di cui adulti _____		Di cui giovani _____			
Data aggressione _____			Orario aggressione _____			
È stato localizzato il sito dell'attacco?			<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
Bosco <input type="checkbox"/>	Pascolo Cespugliato <input type="checkbox"/>	Pascolo Aperto <input type="checkbox"/>	Stazzo o recinto <input type="checkbox"/>	Pascolo alberato <input type="checkbox"/>	Stalla <input type="checkbox"/>	altro <input type="checkbox"/>
Condizioni atmosferiche presenti al momento dell'aggressione						
Sereno <input type="checkbox"/>	Pioggia <input type="checkbox"/>	Nebbia <input type="checkbox"/>	Neve <input type="checkbox"/>	Temporale <input type="checkbox"/>	sconosciute <input type="checkbox"/>	
Tra il momento dell'attacco e del sopralluogo ha piovuto?			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
La carcassa è stata seppellita dal predatore?	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Parzialmente <input type="checkbox"/>	Totalmente <input type="checkbox"/>		
Sono presenti segni di lotta?	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>				
Sono presenti macchie di sangue?	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>				
Vi sono segni di morsi sulla carcassa?	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>				
Dove? _____						
Distanza tra i canini: Superiore _____ Inferiore _____						
Descrizione delle ferite _____ _____ _____ _____						
Fuoriesce sangue dalle ferite?						
Sono presenti versamenti ematici nel sottocute?						
La carcassa/le carcasse è intera?						
L'allevatore ha assistito all'attacco? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>			Di quale animale si tratta? _____			

Pag. 4 a 5



REGIONE PUGLIA
Assessorato alla
Sanità

Accertamento danni al patrimonio zootecnico da parte di animali predatori- Procedura Regionale

In base a quanto descritto, si può ipotizzare che la morte è stata causata/non è stata causata da predatori. Quindi, poiché nella zona sono presenti notoriamente i seguenti predatori:

- Lupo
- Cani vaganti
- Volpe
- Faina
- Altro

Si individua come causa del danno/ il seguente predatore: _____

Se non è possibile stabilire la causa della morte spiegarlo brevemente: _____

Cani da guardia a difesa dello stabilimento/gregge	Difesa notturna adottata
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Marche Auricolari degli animali morti e sottoposti ad accertamento	Marche Auricolari degli animali feriti e sottoposti ad accertamento
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10

Si allegano eventuali foto o video: SI NO

Accertamento concluso ore _____

Il proprietario provvede allo smaltimento delle carcasse mediante consegna a ditta specializzata, ai sensi del Reg (CE) 1069/2009 e si impegna a trasmettere copia del DDT al SV.

Firma dell'allevatore

Firma e Timbro del Medico Veterinario
